

**VERBALE di ACCORDO**  
**per il FONDO d'INTEGRAZIONE SALARIALE (F.I.S.) - ASSEGNO ORDINARIO**

ex D.lgs. n. 148/2015 – Art. 19 D.L. 17 marzo 2020 n. 18

Oggi 27 marzo 2020, secondo le modalità telematiche di cui al secondo comma dell'art. 19 DL 17 arzo n.18, si sono incontrati:

- per la Società Culti Milano S.p.A con sede legale ed operativa in Milano via Santa Sofia, 27, C.F. e P.IVA 08897430966, in persona del Dott. Pierpaolo Manes in qualità di legale rappresentante *pro-tempore* e Amministratore Delegato (di seguito denominata "la Società" e/o l'Azienda);
- per la FILCAMS CGIL Lombardia Antonella Protopapa anche giusta delega di Filcams Cgil Nazionale.

*di seguito congiuntamente "Le Parti"*

**Premesso che:**

- a) la Società esercita attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso di arredamento e relativi accessori;
- b) la Società applica integralmente il **CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi**;
- c) presso la Società sono attualmente occupati **n. 34 lavoratori**, di cui n. 21 a tempo indeterminato, n. 11 a tempo determinato; n.1 apprendista; n. 1 dirigente;
- d) la Società ha registrato, nelle ultime settimane ovvero **a far data dal 12 marzo 2020**, una **pressoché totale contrazione dell'attività aziendale dovuta all'emergenza COVID 19** e ciò anche in conseguenza delle decretazioni in via d'urgenza che, a livello internazionale, nazionale, regionale e locale, hanno imposto misure restrittive in ordine agli spostamenti per ragioni di salute, sicurezza e incolumità pubblica;
- e) la situazione anzi detta, inevitabilmente, ha avuto e sta avendo preclusivi **riflessi sotto l'aspetto occupazionale nei confronti di tutti i profili professionali addetti**;
- f) il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 – "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" c.d. "**CURA ITALIA**" – ha istituito, al Titolo II, Capo I, specifici provvedimenti per l'estensione degli ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale fra i quali, all'art. 19, norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario;
- g) a norma del precitato art. 19, primo comma, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del **trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19"** per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020;
- h) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'ottavo comma del medesimo art. 19 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, i lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, secondo comma, del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148;



- i) in ragione del precedente punto, **la Società ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione delle misure di integrazione salariale (ASSEGNO ORDINARIO)** di cui agli artt. 29 – 30 del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 così come integrati dall'art. 19 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- j) con apposita comunicazione la Società ha quindi richiesto alle OO.SS. territoriali l'esame congiunto della situazione venutasi a creare, con particolare attenzione in merito alle ripercussioni sull'occupazione e sul salario dei lavoratori;
- k) lo strumento del Fondo d'Integrazione Salariale risulta indispensabile al fine di salvaguardare l'occupazione e il reddito dei lavoratori a fronte dello stato di crisi in atto presso l'Azienda.

**Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:**


- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) le Parti, in considerazione della situazione descritta dalla Società e riconosciuta dalle OO.SS., danno atto che è stata **esperita la procedura di consultazione sindacale** ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, secondo comma, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 per il ricorso all'intervento del Fondo di Integrazione Salariale **per la richiesta di erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30 D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 con la seguente causale: "emergenza COVID-19"**;
- 3) l'intervento di integrazione salariale viene richiesto **per n. 9 settimane e decorrerà dal 12 marzo 2020 e interesserà i dipendenti in forza all'Azienda con le seguenti modalità:**

**- sospensione a zero ore per la totalità dei dipendenti come riportati nell' Allegato A).**

La suddetta sospensione potrà esser revocata, in forma totale o parziale, laddove, nel prosieguo, dovessero mutare le attuali condizioni e, in caso di sospensione parziale, la medesima sospensione potrà essere effettuata su base settimanale / plurisettimanale con modalità di astensione su intere giornate e/o con riduzione dell'orario di lavoro giornaliero, in funzione delle esigenze tecnico-organizzative aziendali e della fungibilità del personale in relazione al proprio inquadramento.

In funzione di detti criteri sarà effettuata la distribuzione della riduzione di orario attraverso l'applicazione di tutte le possibili modalità di rotazione del personale;

- 4) a norma dell'art. 19, terzo comma, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al presente accordo, richiesti ai sensi del primo comma del precitato articolo, non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi primo e secondo, e dagli articoli 12, 29, terzo comma, 30, primo comma, e 39 del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148.
- 5) la Società, in applicazione di quanto definito al capo precedente, procederà pertanto alla richiesta dei trattamenti previsti all'art 30 D.Lgs 14 settembre 2015 n. 148 provvedendo alla presentazione nei tempi previsti della relativa istanza all'INPS al fine dell'ottenimento dei relativi benefici economici;
- 6) **la Società procederà ad anticipare le indennità pari al trattamento di integrazione salariale** di cui all'art. 3 del D.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 **alla normale scadenza di paga** e ciò limitatamente al periodo indicato al precedente punto 3); durante i periodi di sospensione della prestazione lavorativa, **l'Azienda integrerà l'importo dell'assegno ordinario fino al raggiungimento del 100% della retribuzione**, che il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro;
- 7) resta inteso che durante i periodi di sospensione della prestazione lavorativa in corrispondenza dei quali sia prevista l'integrazione salariale, **gli istituti contrattuali matureranno regolarmente** come nel caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro;



- 8) le Parti concordano nel rincontrarsi in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di valutare l'implementazione delle misure qui contenute ovvero la necessità di predisporre nuove ed ulteriori nell'ottica della salvaguardia occupazionale;
- 9) le Parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da ulteriori provvedimenti normativi che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza Covid-19.

Letto, confermato e sottoscritto

Allegato A)

La Società  
**CULTUMILANO S.p.A.**  
C. F. / P. I. 0889742096

Filcams - Cgil Lombardia  
Antonella Protopapa

